

**EMENDAMENTO
AL D.L. 6-12-2011 N.201**

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.
PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 8 APRILE 2013, N. 82

Articolo Unico:

“1. All'articolo 13, comma 10, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

<<L'appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio permanente, individua una unità immobiliare di proprietà quale propria abitazione principale, a prescindere dal requisito della dimora abituale o della residenza anagrafica e a condizione che la stessa non risulti locata. >>

2. Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

<<1-bis. Alla copertura derivante dalle disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 13, comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2013.>>

TESTO MODIFICATO

Art. 13 *Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*

1 - 9 ...omissis

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. **L'appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio permanente, individua una unità immobiliare di proprietà quale propria abitazione principale, a prescindere dal requisito della dimora abituale o della residenza anagrafica e a condizione che la stessa non risulti locata.**

Art. 49 Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9, all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20, all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30, commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

1-bis. Alla copertura derivante dalle disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 13, comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2013.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La normativa in materia di anagrafe impone l'obbligo di "residenza" a:

- a. *tutti i cittadini*, nel luogo di "dimora abituale" (L. 1228/54 e D.P.R. 223/89;
- b. *i pubblici impiegati*, nel comune in cui ha sede il proprio ufficio, salvo diversa autorizzazione del capo dell'ufficio (D.P.R. 3/1957). In tale quadro, si evidenzia che:
 - il militare ha "...l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio", a meno che il Comandante non lo autorizzi ad alloggiare una località diversa (art. 744, TUOM);
 - conseguentemente, è in tale luogo che gli viene attribuita la residenza dal Comune competente, in quanto è in quella sede che l'appartenente alle F.A. "dimora abitualmente".

L'art. 66, L. 342/2000 prevede che il personale delle F.A./F.P. in servizio permanente possa usufruire, in caso di acquisto della "prima casa", dell'imposizione fiscale agevolata dell'IVA al 4%, rispetto all'aliquota ordinaria del 10%, anche senza conseguire la residenza nel comune in cui è sito l'immobile entro 18 mesi dal rogito.

L'art. 298, COM dispone che "Ai fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione".

L'art. 13, D.L. 201/2012 definisce, ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di IMU, per "abitazione principale..." "...l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

L'applicazione di tali norme al personale del Comparto "Difesa-Sicurezza", che è sovente obbligato per esigenze di servizio ad avere la residenza in luoghi diversi dalla zona di origine/interesse dove ha acquistato una casa, determina:

- a. la perdita del beneficio fiscale dell'IMU per "abitazione principale", con applicazione della meno favorevole tassazione riguardante le c.d. "seconde case";
- b. una palese discrasia tra il regime tributario "agevolato" per l'acquisto della "prima casa" e quello "non agevolato" riguardante la tassa di proprietà in parola.

In tale quadro:

- a. si evidenzia che l'agevolazione fiscale per l'acquisto della "prima casa" e la possibilità di accedere a mutui agevolati a prescindere dal possesso della residenza nel comune ove è sito l'immobile da acquistare, concesse agli appartenenti alle F.A./F.P., costituiscono riconoscimento della loro specificità di impiego;
- b. la novella legislativa proposta è fondata sullo stesso presupposto ed è volta ad estendere tali benefici anche alla situazione giuridica della proprietà dell'immobile (logicamente conseguente all'acquisto), consentendo al personale del Comparto "Difesa-Sicurezza" in servizio permanente di poter usufruire dell'aliquota IMU prevista per i residenti nella cd. "abitazione principale", pur mancando, per ragioni di servizio, il predetto requisito anagrafico. Questo in analogia con quanto già previsto dall'art. 13, co. 10, D.L. 201/2011, che consente ai Comuni di poter "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta":
 - "a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
 - "dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, che ammonta a circa 6.700.000 €, si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "*Fondi di riserva e speciali*" della missione "*Fondi da ripartire*" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2013.

In merito alla quantificazione della predetta esigenza finanziaria, la stessa è stata calcolata su un numerico complessivo di circa 26.800 appartenenti al Comparto "*Difesa-Sicurezza*" in servizio permanente proprietari di una abitazione principale sita in un comune diverso da quello di residenza, che andrebbero a beneficiare di una detrazione media stimata in 250 € (200 € quale abitazione principale e 50 € per un figlio di età non superiore ai 26 anni, ex art. 13, co. 10, DL. 201/2001).